

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	Il buono fruttifero postale denominato Buono Risparmio Sostenibile (di seguito, "Buoni Risparmio Sostenibile") ha una durata di sette anni e riconosce un rendimento fisso, corrisposto al momento del rimborso, più un eventuale premio a scadenza legato all'andamento dell'indice STOXX Europe 600 ESG-X ¹ . Non è riconosciuto alcun rendimento sui Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione.
Emissione	I Buoni Risparmio Sostenibile sono emessi da CDP S.p.A. esclusivamente in forma dematerializzata e su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I Buoni Risparmio Sostenibile sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I Buoni Risparmio Sostenibile possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I Buoni Risparmio Sostenibile hanno una durata di sette anni dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i Buoni Risparmio Sostenibile scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Importi sottoscrivibili	I Buoni Risparmio Sostenibile sono sottoscrivibili per importi da 50 euro e multipli.

¹ STOXX® Limited ("STOXX") è la fonte dell'Indice STOXX® Europe 600 ESG-X e dei dati in esso compresi. STOXX non è stata coinvolta in alcun modo nella creazione di qualsiasi informazione riportata e non rilascia alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità (per colpa o altro) – ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'accuratezza, adeguatezza, la correttezza, la completezza, la tempestività, e l'idoneità per qualsiasi fine - in relazione a qualsiasi informazione riportata o in relazione ad eventuali errori, omissioni o interruzioni dell'Indice STOXX® Europe 600 ESG-X o dei relativi dati. È vietata qualsiasi diffusione o ulteriore distribuzione di tali informazioni relative a STOXX

L'importo massimo di Buoni Risparmio Sostenibile sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

I Buoni Risparmio Sostenibile riconoscono un rendimento fisso, in ragione del tempo trascorso dalla sottoscrizione. Inoltre, esclusivamente in caso di rimborso del buono alla scadenza del relativo periodo di durata, il sottoscrittore potrà percepire un eventuale «Premio», sulla base dell'andamento dell'indice azionario STOXX® EUROPE 600 ESG-X.

Non sono corrisposti interessi per i Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione.

Gli interessi sono calcolati annualmente in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono.

Nella successiva sezione denominata «Condizioni Economiche» sono riportati i tassi effettivi di rendimento lordi e netti riconosciuti alla fine di ciascun periodo di possesso (cfr. Tabella A), i tassi nominali annui lordi (cfr. Tabella E) nonché i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ciascun anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il coefficiente al settimo anno è da intendersi come coefficiente minimo, non comprensivo dell'eventuale premio a scadenza (cfr. Tabella B).

Interessi e altri proventi

Esclusivamente alla scadenza del settimo anno, viene eventualmente riconosciuto un Premio pari ad una percentuale della variazione (di seguito «Tasso di partecipazione», riportato nella Tabella C) dell'indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X (di seguito «Indice»). In caso di rimborso del buono prima della scadenza del relativo periodo di durata, il sottoscrittore non percepirà alcun Premio.

L'Indice racchiude al suo interno talune delle società appartenenti al paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei che rappresenta le 600 società europee a maggiore capitalizzazione. In particolare - al fine di formare l'Indice - dal paniere delle società considerate dallo STOXX Europe 600 vengono escluse le società non conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda ONU 2030, non conformi con lo ESG Impact Framework di Sustainalytics², coinvolte nel trattamento di armi controverse, nella produzione di tabacco o società i cui proventi derivino dall'esplorazione o dall'estrazione di carbone termico o che generino energia attraverso l'utilizzo di carbone termico.

L'eventuale premio a scadenza è determinato secondo i termini e le modalità indicati nella sezione «Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza» ed ulteriormente esemplificati nella Tabella D. Sulla base dell'andamento dell'Indice, il sottoscrittore potrebbe non percepire alcun Premio.

I Buoni Risparmio Sostenibile sono sottoscrivibili e rimborsabili entro il termine prescrizione presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it e l'App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed il rimborso dei Buoni Risparmio Sostenibile è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni³ («Conto di Regolamento»).

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle «Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito», unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle «Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito», la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

Modalità di sottoscrizione e rimborso

I Buoni Risparmio Sostenibile sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del settimo anno con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto, degli interessi maturati e dell'eventuale premio secondo quanto previsto alla precedente sezione «Interessi e altri proventi».

A richiesta del titolare i Buoni Risparmio Sostenibile possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione «Interessi e altri proventi».

I Buoni Risparmio Sostenibile possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi di 50 euro e multipli.

Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatori congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il Conto di Regolamento.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.

² Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito <https://www.sustainalytics.com/impact-metrics>.

³ Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

Regime Fiscale	<p>Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo⁴. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.</p> <p>L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.</p>
Limiti alla circolazione	<p>I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.</p>
Termine di prescrizione	<p>I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.</p>
Informazioni sui rischi dell'operazione	<p>Non sono corrisposti interessi per i Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione.</p> <p>I buoni non possono essere dati in pegno.</p>

Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza

Calcolo del premio lordo a scadenza: il premio in euro è pari al prodotto tra il valore nominale investito giunto a scadenza, il tasso di partecipazione (P) – come riportato alla Tabella C – e l'andamento dell'indice ESG sottostante (STOXX EUROPE 600 ESG-X). Nel dettaglio, esso è determinato in base alla seguente formula:

$$\text{Premio lordo a scadenza} = \begin{cases} N \cdot P \cdot \frac{(S_T - K)}{K} & \text{se } S_T > K \\ 0 & \text{se } S_T \leq K \end{cases}$$

Dove:

N = valore nominale investito giunto a scadenza

P = tasso di partecipazione relativo alla serie in emissione

S_T = valore finale dell'indice, rilevato il secondo mercoledì del mese precedente la scadenza

K = valore iniziale (strike) dell'indice, rilevato il secondo mercoledì del mese successivo alla sottoscrizione

I valori ufficiali dell'Indice, calcolati ai fini della determinazione del premio a scadenza, sono pubblicati sul sito internet www.cdp.it

Esemplificazioni:

Caso 1 – Andamento dell'indice positivo

N = 20.000€

K = 100

P = 50%

S_T = 120

In questo caso il valore finale dell'indice (S_T) è superiore allo strike, quindi il risparmiatore ha diritto al premio a scadenza.

Premio lordo = 20.000€ * 50% * (120-100)/100 = 2.000€

⁴ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013.

EL107A231228

28 dicembre 2023

Caso 2 – Andamento dell'indice negativo

N = 20.000€
 K = 100
 P = 50%
 $S_T = 90$

In questo caso il valore finale dell'indice (S_T) è inferiore allo strike, quindi il risparmiatore non ha diritto al premio a scadenza.

Premio lordo = 0€

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per la rilevazione del valore dell'indice alle date di rilevazione (strike e valore finale) e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Casi particolari: qualora il giorno indicato per la rilevazione dell'Indice coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un Evento Inerente le Borse di Riferimento (come descritto nella sezione "Definizioni" di seguito riportata), la rilevazione sarà effettuata il primo Giorno Lavorativo successivo utile e comunque non oltre l'ottavo giorno successivo a quello originariamente indicato per la rilevazione dell'Indice. Se anche in tale ottavo giorno dovesse persistere un Evento Inerente le Borse di Riferimento, l'Agente per il Calcolo determinerà ugualmente il valore dell'Indice per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in uso prima dell'insorgere dell'Evento Inerente le Borse di Riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'Indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo l'apprezzamento in buona fede dell'Agente per il Calcolo.

Qualora il giorno in cui deve essere effettuata una rilevazione dell'Indice coincida con un giorno in cui:

a) l'Indice (i) non sia calcolato e pubblicato dallo Sponsor (come descritto nella sezione "Definizioni" di seguito riportata), ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello Sponsor, ritenuto fonte attendibile dall'Agente per il Calcolo, ovvero (ii) sia sostituito da un indice sostitutivo che, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, sia determinato con una formula ed un metodo di calcolo sostanzialmente simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice (in entrambi i casi sub i) e ii), l'Indice Sostitutivo), il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore di tale Indice Sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'Indice siano o siano state in precedenza oggetto di modifica o di annuncio di modifica ritenuta sostanziale dall'Agente per il Calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'Indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'Indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il Calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) l'Indice sia stato cancellato dallo sponsor, non esista nessun Indice Sostitutivo oppure il valore dell'Indice sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il Calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima della cancellazione dello stesso.

Qualora, entro il terzo Giorno Lavorativo (come descritto nella sezione "Definizioni" di seguito riportata) successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'Indice utilizzato dall'Agente per il Calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello Sponsor, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'Indice.

Definizioni:

- per "**Evento Inerente le Borse di Riferimento**" si intende il verificarsi, per qualsiasi motivo, di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, di una chiusura anticipata degli stessi rispetto all'orario prestabilito o, comunque, di qualsiasi evento (purché ritenute apprezzabili dall'Agente per il Calcolo) possa inficiare gli operatori di mercato nell'effettuare transazioni oppure ottenere i valori di mercato, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'Indice, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'Indice, quotati su Eurex.

- per "**Sponsor**" si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

- per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno in cui:

(i) lo sponsor pubblica l'Indice;

(ii) la Borsa Eurex è regolarmente aperta per le contrattazioni.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 28 dicembre 2023

Tabella A

Periodo di possesso	Tasso effettivo annuo di rendimento (1)	
	Lordo	Netto
Al compimento del 1° anno	0,50%	0,44%
Al compimento del 2° anno	0,60%	0,53%
Al compimento del 3° anno	0,75%	0,66%
Al compimento del 4° anno	1,00%	0,88%
Al compimento del 5° anno	1,10%	0,97%
Al compimento del 6° anno	1,25%	1,10%
Al compimento del 7° anno	2,00%	1,76%

(1) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

In caso di rimborso prima di un anno dalla data di sottoscrizione, non sono corrisposti interessi.

Tabella B

Anno	Coefficiente (2)	
	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000
1	1,00500000	1,00437500
2	1,01203600	1,01053150
3	1,02266917	1,01983553
4	1,04060401	1,03552851
5	1,05622338	1,04919546
6	1,07738318	1,06771028
7	1,14868567	1,13009996

(2) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). Il coefficiente al 7° anno è da intendersi come coefficiente minimo, non comprensivo dell'eventuale premio a scadenza. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

Tabella C

Tasso di partecipazione
50%

Tabella D

ESEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE DI RIMBORSO A SCADENZA NELLE IPOTESI INDICATE DI VARIAZIONE DEL VALORE FINALE DELL'INDICE RISPETTO AL VALORE INIZIALE

Andamento indice (3)	Tasso di partecipazione	Premio lordo		Valore di rimborso a scadenza (4)		Rendimento effettivo annuo a scadenza	
		in %	in €	Lordo	Netto	Lordo	Netto
minore o pari a 0%	50%	0,00%	0,00	22.973,71 €	22.602,00 €	2,00%	1,76%
20%		10,00%	2.000,00	24.973,71 €	24.352,00 €	3,22%	2,85%
50%		25,00%	5.000,00	27.973,71 €	26.977,00 €	4,91%	4,37%

(3) è pari alla variazione percentuale dell'indice, se positiva, altrimenti è zero. Per la definizione di S_T e K e il dettaglio della formula applicata consultare la sezione "Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza".

(4) Ipotizzando un nominale investito pari a 20.000€, i valori di rimborso non considerano l'applicazione dell'imposta di bollo.

Tabella E

Anno	Tasso nominale annuo lordo
1	0,50%
2	0,70%
3	1,05%
4	1,75%
5	1,50%
6	2,00%
7	6,62%